NORME SUL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 12

Contributo all'elaborazione della legislazione

Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonche' alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalita' di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attivita' delle Comunita' europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1987, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Estremi	Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Titolo	II — Attribuzioni del cnel e modalità di svolgimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-consiglio-nazionale-dell-economia-e-del-lavoro/art-12-contributo-all-elaborazione-della-legislazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it